

ALLA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI  
UFFICIO II

ALLE UNITÀ TERRITORIALI

e, p.c.

ALLE UNITÀ CENTRALI

Roma, 30 ottobre 2007

**Oggetto:** *Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET e SMI-ex CUMI): disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL.*

Facendo seguito alle istruzioni operative impartite con nota del 5 ottobre u.s. prot. n.5731, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'Accordo in oggetto.

Le attività di certificazione attestanti lo stato di incapacità temporanea al lavoro rientrano nell'ambito di quelle per le quali il medico di famiglia percepisce specifico compenso da parte del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al Contratto collettivo nazionale per la medicina generale.

Il nuovo Accordo in oggetto disciplina l'ulteriore apporto professionale, posto in essere dai medici di famiglia in occasione del rilascio della certificazione a favore degli assicurati Inail, consistente nella fornitura di specifiche informazioni necessarie per l'attività medico legale di competenza dell'Istituto (art. 53 del T.U. n.1124/1965) ed espressamente contenute nella modulistica predisposta dall'Inail.

Il nuovo Accordo, che regola unicamente il rapporto tra l'Inail e i medici di famiglia, stabilisce che:

- la certificazione deve essere redatta esclusivamente su modulistica Inail completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti (art. 2);

- detta certificazione deve essere tempestivamente trasmessa secondo le modalità stabilite nell'Accordo stesso, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti (art.2);
- è fatto divieto al medico che redige la certificazione di percepire direttamente dall'assicurato compensi a qualsiasi titolo (art.3). Non può quindi determinarsi la circostanza di un diretto rimborso all'infortunato, da parte dell'Istituto, di una somma a tal titolo richiesta dal medico.

Per quanto sopra esposto:

- la compilazione del certificato su modulistica dell'Istituto comporta in via di fatto l'applicazione dell'Accordo, anche nel caso in cui il medico non aderisca ad una delle associazioni firmatarie;
- la predetta applicazione determina infatti, da un lato il diritto del professionista a percepire il compenso nella misura e con le modalità previste dall'Accordo e dall'altro l'obbligo di astenersi dal richiedere all'infortunato/tecnopatico alcun compenso per il rilascio della certificazione;
- i certificati non redatti su modulistica Inail non rientrano, invece, nelle previsioni dell'Accordo, ai fini della corresponsione del compenso dal medesimo previsto, ma saranno comunque acquisiti esclusivamente quale documentazione ai fini della trattazione del caso.

In considerazione del fatto che, come detto, le certificazioni rilasciate rientrano nell'ambito di quelle per le quali è già previsto compenso dal SSN, il medico che redige una certificazione attestante esclusivamente lo stato di incapacità temporanea al lavoro, senza le specifiche informazioni contenute nella modulistica Inail, non ha diritto a pretendere alcun compenso dall'infortunato o tecnopatico. In tal caso, pertanto, l'Istituto non procederà al pagamento di alcun importo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(dott. Paolo VACCARELLA)

